

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2901-A

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ONNIS, COLA, LOSURDO, TRANTINO, LISI, TAORMINA, RICCIO,  
BENEDETTI VALENTINI, ANTONIO LEONE, SAPONARA**

Modifica all'articolo 438 del codice di procedura penale  
concernente i presupposti del giudizio abbreviato

---

*Presentata il 25 giugno 2002*

---

(Relatore: **COLA**)

---

**NOTA:** La II Commissione permanente (Giustizia), il 18 gennaio 2005, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo della proposta di legge. In pari data la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.

**PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE**

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

La I Commissione,

esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 2901, recante « Modifica dell'articolo 438 del codice di procedura penale concernente i presupposti del giudizio abbreviato »;

rilevato che le disposizioni recate dal disegno di legge sono riconducibili alla materia « giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale », la cui disciplina è demandata, dalla lettera l) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione, alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

---

---

TESTO  
DELLA PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 438 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

« 5-*bis*. Nel caso di reati previsti dall'articolo 5 il giudizio abbreviato si svolge dinanzi alla corte d'assise ».

TESTO  
DELLA COMMISSIONE

—

ART. 1.

1. Dopo il comma **6** dell'articolo 438 del codice di procedura penale è **aggiunto** il seguente:

« **6-*bis***. Nel caso di reati previsti dall'articolo 5 il giudizio abbreviato si svolge dinanzi alla corte d'assise. **La richiesta, a pena di decadenza, deve essere proposta, oralmente o per iscritto, immediatamente dopo gli accertamenti relativi alla costituzione delle parti a norma dell'articolo 420, comma 2. Sulla richiesta il giudice provvede con ordinanza trasmettendo gli atti alla corte d'assise territorialmente competente affinché provveda secondo quanto previsto dai commi 4 e 5 del presente articolo** ».

€ 0,30



\*14PDL0068571\*